



## **AREA DEL DIRITTO PRIVATO**

### **CASO IN MATERIA DI**

### **“IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI E IL PRINCIPIO INDENNITARIO”**

**12 giugno 2023**

**Relatore: avv. Lorenzo Locatelli**

*Direttore della Scuola Forense di Padova*

Sempronio viene operato presso una Casa di cura e all'esito dell'intervento riporta – a causa di un errore medico – un danno biologico pari al 9%.

Viene introdotto un processo civile teso a verificare la quantificazione del danno, non essendo contestata la responsabilità.

Sempronio è anche titolare di una polizza infortuni non mortali e infortuni mortali con massimale di 2 milioni di euro e, per questo motivo, la Casa di cura oppone, sulla base dell'applicazione del principio indennitario, l'inesistenza del danno, risultando il paziente indennizzato ampiamente dall'assicuratore privato.

La Casa di cura chiede quindi all'attore di esibire in giudizio la polizza e la quietanza di pagamento dell'indennizzo ricevuto dall'assicuratore. Esibite sia la polizza sia la quietanza in giudizio, emerge che l'indennizzo fu pari a 90.000 euro e che il contratto contiene la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'eventuale responsabile dell'infortunio.

Sempronio ha il diritto ad essere risarcito dalla Casa di cura o si deve ritenere che - a seguito del cospicuo indennizzo ricevuto - l'elemento del danno non sia più presente?